

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro II - Delle successioni Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni

#### **Art. 486 Poteri**

Durante i termini stabiliti dall'[articolo precedente](#) per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'[articolo 460](#), può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.